

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3550 del 14/07/2021
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Concessione temporanea per occupazione di terreno demaniale del Torrente Parma in Comune di Lesignano de Bagni (PR) - Richiedente Società Agricola Pessina S.S. - Pratica PR21T0041 - Sinadoc 14601/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3669 del 14/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 13/05/2021 registrata al PG/2021/75969 del 13/05/2021 con cui il Sig Pessina Bruno c.f .PSSBRN51H05G337C residente in Str. Cava in Vigatto n. 154 nel Comune Parma in qualità di rappresentante alla firma degli atti della Società Agricola Pessina S.S C.F/ p. Iva 00482220340 con sede legale in Str. Cava in Vigatto n. 154 nel Comune di Parma, ha richiesto la concessione per l'occupazione temporanea di area demaniale del corso d'acqua Torrente Parma, identificata al foglio 13 fronte mappale 36 di 300 ml circa in Comune di Lesignano de' Bagni (PR), ad uso guado senza realizzazione di opere.

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R.

1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Parma, Nullaosta idraulico nota PC/2021/30651 del 07/06/2021 ed acquisita con nota PG/2021/89075 del 07/06/2021, con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di €75,00 in data 12/05/2021;
- il canone unico e complessivo di € 75,00 in data 29/06/2021
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00 in data 29/06/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Agricola Pessina S.S C.F/P.Iva 00482220340 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Parma di circa 300 ml sita in Comune di Lesignano de' Bagni (PR), catastalmente identificata foglio 13 fronte mappale 36, per uso guado senza realizzazione di opere **Codice Pratica PR21T0041**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata dal **20/07/2021 al 08/08/2021 e dal 10/09/2021 al 04/10/2021**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/07/2021 acquisito con nota PG/2021/109142 del 13/07/2021;
4. di quantificare l'importo del canone unico dovuto in €75,00;
5. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00

- 6 . di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 7 . di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 8 . di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 9 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
- 10 . di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 11 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione temporanea di 45 giorni, di area demaniale rilasciata a Società Agricola Pessina S.S., c.f. ./P.Iva 00482220340 (**cod. pratica PR21T0041**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Parma, individuata al foglio 13 fronte dei mappale 36 del Comune di Lesignano de'Bagni (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 300 ml circa, è destinata ad uso guado ad una corsia senza realizzazione di opere.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per l' annualità 2021 pari a 75,00 euro è tenuto a corrispondere il canone tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#) accessibile dalla pagina web "Concessioni demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata **dal 20/07/2021 al 08/08/2021 e dal 10/09/2021 al 04/10/2021**

2. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

3. Il concessionario potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale ai 60 gg dal termine della concessione, previo la verifica dell'Amministrazione rilasciate la concessione delle condizioni del ripristino dei luoghi e di tutte le condizioni necessarie per la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico nota prot. PC/2021/30651 del 07/06/2021 ed acquisita con nota PG/2021/89075 del 07/06/2021, dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile -Parma, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



PG/2021/75959 del 13/05/2021
Sinadoc 14601/2021

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

P. le della Pace 1

43121 Parma (PR)

aoopr@cert.arpa.emr.it

Comando Carabinieri Forestali Parma

Via Macedonio Melloni 4

43121 Parma (PR)

fpr42966@pec.carabinieri.it

OGGETTO: (2020.650.20.6/98) Richiesta di nulla osta per occupazione temporanea dal 20/07/2021 al 08/08/2021 e dal 10/09/2021 al 04/10/2021 di area demaniale per uso guado in Comune di Lesignano Bagni;

Corso D'acqua: Torrente Parma;

Area demaniale: Foglio 13; fronte mappale 92;

Richiedente: Società agricola Pessina s.s.;

Rilascio parere idraulico

(Rif. protocollo n. PC.2021.27495 del 18-05-2021)

Il Responsabile di Ambito,

VISTA la richiesta emarginata relativa al “rilascio di nulla osta per occupazione temporanea dal 20/07/2021 al 08/08/2021 e dal 10/09/2021 al 04/10/2021 di area demaniale per uso guado in Comune di Lesignano Bagni” identificata al foglio 13 fronte mappale 92 per il transito di mezzi agricoli (**trattrice e carro**) per il trasporto di prodotti agricoli;

VISTA la documentazione allegata;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni della L.R. 7/2004;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di questo Servizio in data 01 giugno 2021;

Per quanto di competenza ed ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati e diritti di terzi, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, esprime **parere idraulico favorevole** al rilascio della concessione per occupazione temporanea dell'area demaniale in oggetto alle seguenti condizioni:

- non dovrà attuarsi alcuna movimentazione significativa di materiale inerte dall'alveo e/o dalle sponde del torrente Parma, né taglio indiscriminato della vegetazione esistente, neppure per la realizzazione di eventuali piste di cantiere;

PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	/	Classif.						Fasc.		



- la movimentazione del materiale ghiaioso, finalizzata unicamente alla predisposizione della rampa di accesso al guado temporaneo, dovrà avvenire riposizionando il materiale stesso a ridosso dei tratti spondali a monte e a valle dell'intervento;
- la realizzazione del guado dovrà avvenire senza modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde e dell'alveo torrentizio, senza movimentare il materiale ghiaioso in alveo e senza utilizzare sistemi di controllo della corrente (tipo rampe, tubi o altro);
- l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Servizio stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, tramite PEC: fpr42966@pec.carabinieri.it;
- l'accesso al guado dovrà essere impedito tramite messa in opera di apposita sbarra o catena, a cura ed oneri del proponente, al fine di impedire a chiunque non autorizzato l'accesso all'alveo torrentizio;
- il proponente sarà custode e responsabile del guado e dovrà sistematicamente verificare l'effettiva efficacia delle misure di tutela e chiusura adottate;
- al termine del periodo concessorio è fatto obbligo al proponente di ripristinare i luoghi alle condizioni originarie.

Per quanto riguarda la sicurezza, premesso che il territorio in oggetto ricade in un' area ad alto rischio di esondazione, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa, escludendo qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante il periodo di attivazione del guado il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente "Parere" si intende rilasciato nei limiti della disponibilità del Servizio scrivente, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto Pessina Bruno

c.f. P|S|S|B|R|N|5|1|H|0|5|G|3|3|7|C|

in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Pessina S.S.

c.f. 0|0|4|8|2|2|2|0|3|4|0|, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

legale rappresentante

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.